REGOLAMENTO (CEE) N. 2815/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

che fissa, per la campagna di pesca 1980, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che i prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe, fresche o refrigerate, ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 % ed il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratteristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati, per la campagna di pesca 1980, dal regolamento (CEE) n. 2813/79 (3);

considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1980 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue:

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'intervento (in ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesce intero	230
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesce intero	167
2. Acciughe	Extra	2	pesce intero	214

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(3) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.